



COIMA RES SIIQ S.p.A.

*Sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 12
Capitale sociale pari ad Euro 14.482.292,19 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09126500967*

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 aprile 2021.



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ (“**COIMA RES**” ovvero la “**Società**”) ha predisposto la presente relazione (la “**Relazione**”) ai sensi dell’art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e dell’art. 84-ter del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 22 aprile 2021, alle ore 9:00, in Milano, presso la sede della Società in Piazza Gae Aulenti 12 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno in sede ordinaria:

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato:**
 - 3.1 **Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;**
 - 3.2 **Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante;**
4. **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 4.1 **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.2 **Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.3 **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.4 **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.5 **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
5. **Nomina del Collegio Sindacale**
 - 5.1 **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**
 - 5.2 **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - 5.3 **Determinazione del compenso dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale.**
6. **Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 del Codice civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 11 giugno 2020. Delibere inerenti e conseguenti.**

Di seguito si riporta la Relazione sui punti all’ordine del giorno.



1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di COIMA RES ha approvato, in data 25 febbraio 2021, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del gruppo COIMA RES chiusi al 31 dicembre 2020.

In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di Euro 10.933.612.

Copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2020, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti, è depositata presso la sede sociale, sul sito web della Società (www.coimares.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket SDIR", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, insieme alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2020, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

“L’assemblea di COIMA RES S.p.A. SIQ:

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.”*



2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 chiude con un utile civilistico di Euro 10.933.612.

Il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione delle previsioni statuarie correlate alla natura di SIIQ della Società, Vi propone:

- di destinare l'utile civilistico di esercizio di Euro 10.933.612, che residua in Euro 7.322.956,20 dopo la distribuzione dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2020, come segue:
 - (i) a utili portati a nuovo Euro 1.304.302,60;
 - (ii) a Dividendi Euro 10.831.967,40;
- di ridurre la riserva di valutazione IAS 40 per Euro 1.202.658;
- di riclassificare la riserva di valutazione IAS 40 soggetta al regime di indisponibilità previsto dall'art.6 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, pari a Euro 5.018.139,84, aumentando la riserva utili portati a nuovo per il medesimo importo. L'ammontare pari a Euro 5.018.139,84 si riferisce alle rivalutazioni effettuate negli anni precedenti del complesso immobiliare sito in Milano, via Lorenteggio 240 (cd. "Vodafone Village") ceduto nel corso dell'esercizio 2019;
- di distribuire dividendi per Euro 0,20 per azione, e quindi per un importo complessivamente pari a Euro 7.221.311,60 - a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2020 di Euro 0,10 per azione, distribuito in data 18 novembre 2020 - e comprensivo di un importo di Euro 0,06 per azione relativo alla plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio 2019 mediante la cessione del 50% del complesso immobiliare Vodafone Village. Il dividendo relativo all'esercizio 2020 si determina pertanto tra acconto e saldo in Euro 10.831.967,40, pari a Euro 0,30 per azione.

Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea di COIMA RES S.p.A. SIIQ:

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- *di destinare l'utile civilistico di esercizio di Euro 10.933.612, che residua in Euro 7.322.956,20 dopo la distribuzione dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2020, come segue:*
 - (i) a utili portati a nuovo Euro 1.304.302,60;*
 - (ii) a Dividendi Euro 10.831.967,40;*
- *di ridurre la riserva di valutazione per Euro 1.202.658;*
- *di riclassificare la riserva di valutazione IAS 40 soggetta al regime di indisponibilità previsto dall'art.6 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, pari a Euro 5.018.139,84, aumentando la riserva*



utili portati a nuovo per il medesimo importo. L'ammontare pari a Euro 5.018.139,84 si riferisce alle rivalutazioni effettuate negli anni precedenti del complesso immobiliare sito in Milano, via Lorenteggio 240 (cd. "Vodafone Village") parzialmente ceduto nel corso dell'esercizio 2019;

- *di distribuire dividendi per Euro 0,20 per azione, e quindi per un importo complessivamente pari a Euro 7.221.311,60 - a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2020 di Euro 0,10 per azione, distribuito in data 18 novembre 2020 - e comprensivo di un importo di Euro 0,06 per azione relativo alla plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio 2019 mediante la cessione del 50% del complesso immobiliare Vodafone Village. Il dividendo relativo all'esercizio 2020 si determina pertanto tra acconto e saldo in Euro 10.831.967,40, pari a Euro 0,30 per azione;*
- *di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 26 aprile 2021, la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998, il 27 aprile 2021 e la data di pagamento il 28 aprile 2021;*
- *di conferire al consiglio di amministrazione e, per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile."*



3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 25 febbraio 2021 la *"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"*.

La Relazione è depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, sul sito web della Società (www.coimares.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket SDIR", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF – come recentemente modificato dal Decreto Legislativo 10 giugno 2019, n. 49, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti – la predetta Relazione è articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2021, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, introdotti dal D.lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione contiene l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e ai Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2020 o ad esso relativi; tale sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. dell'art. 123-ter TUF, come introdotto dal D.lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

* * * * *



3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante

Con riferimento alla prima sezione, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea di COIMA RES S.p.A. SIIQ

- *esaminata la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di COIMA RES S.p.A. SIIQ predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del TUF, contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all’esercizio 2021, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica,*

delibera

- *ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis) e 3-ter), del TUF, di approvare la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società”*

* * * * *

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante

Con riferimento alla seconda sezione, siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea di COIMA RES S.p.A. SIIQ

- *esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di COIMA RES S.p.A. SIIQ, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del TUF, contenente l’indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio 2020 o ad esso relativi;*

delibera

- *ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, in senso favorevole sulla seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata da COIMA RES S.p.A. SIIQ” predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.”*



4. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, si ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 scadrà il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. Siete pertanto invitati a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica, nonché a provvedere alla determinazione del relativo compenso.

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di COIMA RES, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di undici membri, compreso il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno e invita pertanto l'Assemblea a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti statutariamente previsti, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di COIMA RES, gli amministratori restano in carica per tre esercizi, salvo diverso inferiore periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto in occasione dell'ultimo rinnovo dell'organo amministrativo, deliberato dall'Assemblea ordinaria dell'11 giugno 2020, ha ritenuto di proporre che gli amministratori rimangano in carica un esercizio, in linea con la miglior prassi di mercato e nell'interesse degli azionisti e della Società stessa.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di fissare la durata del mandato degli amministratori da nominare in 1 esercizio.

Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea di COIMA RES S.p.A. SIIQ, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare la durata del mandato degli amministratori da nominare in 1 esercizio."

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di COIMA RES, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di undici membri; gli amministratori sono nominati dall'Assemblea e sono sempre rieleggibili.

In particolare, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea nel rispetto della disciplina *pro-tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea. In considerazione del fatto che il termine cade di domenica, tale termine a beneficio degli azionisti è posticipato al giorno lavorativo successivo, ossia lunedì 29 marzo 2021.



Il deposito delle liste può essere effettuato con le seguenti modalità: (i) a mezzo posta ovvero mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 12, rivolgendosi al dottor Fulvio Di Gilio (tel. 02 65560972); e (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo coimares@legalmail.it. In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata alla prima lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore al 4,5%, come stabilito da Consob con determinazione n. 44 del 29 gennaio 2021. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società (i.e., entro il 1° aprile 2021).

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona, o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare, devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Almeno due candidati – indicati in una posizione non posteriore al secondo e al settimo posto di ciascuna lista – devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Società (fermo restando che qualora il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere fosse pari a tre l'arrotondamento avverrebbe per difetto all'unità inferiore).

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre forniti (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Inoltre, si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza e del numero di amministratori indipendenti raccomandati dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Si invitano altresì gli Azionisti a tenere conto dell'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2016 relativamente al cumulo degli incarichi. In merito, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che gli incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate ricoperti da ciascun amministratore della Società non possono avere un peso complessivo superiore a 6, individuando come segue il peso degli incarichi in altre società quotate in mercati regolamentati:

- per le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione: 2;
- per le cariche di Amministratore Delegato: 4; e,
- per le cariche di amministratore senza deleghe: 1.

Si ricorda altresì che, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la Consob ha raccomandato ai soci che presentano una "lista di minoranza" in occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione di depositare unitamente alla lista *"una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una*



partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto", specificando "le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni". A tale riguardo si segnala che l'azionista di maggioranza relativa di COIMA RES è Qatar Holding LLC, che detiene una partecipazione pari al 40,02% del capitale sociale della Società e ha stipulato con gli azionisti Manfredi Catella, COIMA S.r.l. e COIMA SGR S.p.A. un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF che aggrega il 40,73% del capitale sociale di COIMA RES.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero di amministratori da eleggere si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti – che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro-tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto 1 – è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Qualora due liste abbiano ottenuto il secondo maggior numero di voti, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito dell'applicazione del meccanismo di voto di lista sopra indicato (i) non risulti eletto il numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza e/o (ii) la composizione del Consiglio non sia conforme alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi, risulteranno eletti i candidati in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti inseriti nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti con numero di ordine progressivo meno elevato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista (o la lista presentata non consenta di nominare gli amministratori nel rispetto delle disposizioni normative vigenti), l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quelli richiesti per la presentazione delle liste (*i.e.* 2,25%).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di COIMA RES, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tutt'ora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Le procedure di sostituzione devono in ogni caso garantire la presenza di un numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto della disciplina *pro-tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Siete pertanto invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni in precedenza richiamate.



4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, eventualmente, uno o più Vicepresidenti, salvo che non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Pertanto, siete invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori eletti all'esito delle votazioni sul precedente punto all'ordine del giorno sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società, i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno e Vi invita pertanto a determinare il compenso annuo lordo dei membri del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

5. Nomina del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, si ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 scadrà il mandato del Collegio Sindacale in carica. Siete pertanto invitati a provvedere alla nomina dei componenti e del Presidente del nuovo Collegio sindacale per il triennio 2021-2023 e a determinarne il compenso.

5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di COIMA RES, il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e di un sindaco supplente.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, devono essere in possesso di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla vigente normativa, anche regolamentare e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale nel rispetto della disciplina *pro-tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste depositate a pena di decadenza presso la sede della Società nelle quali i candidati, sono elencati mediante un numero progressivo.



Le liste sono depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea. In considerazione del fatto che il termine cade di domenica, tale termine a beneficio degli azionisti è posticipato al giorno lavorativo successivo, ossia lunedì 29 marzo 2021.

Il deposito delle liste può essere effettuato con le seguenti modalità: (i) a mezzo posta ovvero mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 12, rivolgendosi al dottor Fulvio Di Gilio (tel. 02 65560972); e (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo coimares@legalmail.it.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi nei primi due posti tanto della sezione relativa ai sindaci effettivi, quanto della sezione relativa ai sindaci supplenti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore al 4,5% come stabilito da Consob con determinazione n. 44 del 29 gennaio 2021. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società (*i.e.* 1° aprile 2021).

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dall'art. 148-*bis* del TUF nonché dalle disposizioni di cui agli artt. 144-*duodecies* e seguenti del Regolamento Emittenti, e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, nonché dagli articoli 148, comma 3, del TUF. Inoltre, si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti raccomandati dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste devono essere inoltre corredate:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di una maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- (iv) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.



Inoltre, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti, le liste devono essere corredate di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 con questi ultimi (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (*i.e.* 29 marzo 2021) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data, ossia entro le ore 18:00 del 1° aprile 2021. Il rispetto del predetto orario si rende necessario al fine di consentire alla Società di provvedere alla pubblicazione delle liste depositate dagli Azionisti nel termine previsto dall'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti, che parimenti giunge a scadenza in data 1° aprile 2021. Si rammenta che, in tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste sarà ridotta della metà e sarà dunque pari al 2,25% del capitale sociale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti - che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro-tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto 1 - sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e il restante sindaco supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista. In caso di parità tra più liste, si procede ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletti i candidati che ottengono la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito del meccanismo di voto di lista sopra indicato la composizione del Collegio non sia conforme alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea procederà alla nomina dei sindaci in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti, inseriti nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, con numero di ordine progressivo meno elevato.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

Con riferimento alla predisposizione delle liste, si ricorda che, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino alla scadenza dei sindaci in carica il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi nella composizione dell'organo collegiale. Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea procederà alla nomina di un sindaco in possesso dei requisiti richiesti per assicurare il rispetto di tale normativa.

In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.



Siete pertanto invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni in precedenza richiamate.

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, si ricorda che – ai sensi dell’art. 148, comma 2- *bis*, del D. Lgs. n. 58/1998, e dell’art. 29, dello Statuto (di cui al precedente paragrafo) – il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea ordinaria nella persona del Sindaco effettivo eletto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti e, pertanto, in caso di presentazione di più di una lista di candidati, assumerà la carica di Presidente il Sindaco effettivo tratto (in base all’ordine progressivo della relativa sezione) dalla lista che risulterà seconda per numero di voti ottenuti.

Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti. In tale ipotesi, si procederà a una separata votazione avente a oggetto la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

In ragione di quanto sopra, si invitano pertanto gli azionisti a presentare eventuali proposte per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

5.3 Determinazione del compenso dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 29 dello Statuto della Società, l’Assemblea della Società determina il compenso spettante ai sindaci nominati.

Siete invitati pertanto a determinare il compenso annuo lordo dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 del Codice civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 11 giugno 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al sesto punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la presente Relazione (i) ai sensi dell’articolo 125-*ter* del TUF, nonché (ii) ai sensi dell’articolo 73, e dello Schema 4 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti al fine di illustrarvi la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e disporre azioni proprie per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito indicate, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 11 giugno 2020.

A tal proposito, Vi ricordiamo che la predetta Assemblea del 11 giugno 2020 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della delibera assembleare, mentre l’autorizzazione alla disposizione è stata conferita senza limiti temporali. L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie scadrebbe pertanto in data 11 dicembre 2021.



In considerazione dell'opportunità di rinnovare tale autorizzazione in capo al Consiglio di Amministrazione per un periodo ulteriore, Vi proponiamo di revocare l'autorizzazione esistente, ad oggi non utilizzata, e di deliberare contestualmente una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie nei termini di seguito indicati.

6.1 Motivazioni della proposta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione è volta ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e disporre di azioni proprie, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente e delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, per le seguenti finalità:

- (i) attività di sostegno della liquidità del titolo;
- (ii) effettuare operazioni di investimento di liquidità a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato;
- (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente o di operazioni straordinarie in coerenza con le linee strategiche della Società, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di scambio, permuta, compensazione, conferimento e/o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di carattere straordinario che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;
- (iv) adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili in azioni;
- (v) adempiere agli obblighi derivanti da eventuali e futuri programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione della Società e/o di società direttamente o indirettamente controllate, nonché da eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

6.2 Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione

Alla data della presente relazione, il capitale sociale è pari ad Euro 14.482.292,19, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 36.106.558 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Al riguardo, proponiamo che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, sino al massimo consentito per legge, pari al 20% del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente, in tutto o in parte, delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

6.3 Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del Codice civile

Alla data della presente relazione, COIMA RES e le società da essa controllate non detengono azioni COIMA RES.



Alle società controllate saranno impartite disposizioni specifiche affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisto di azioni della Società effettuate ai sensi dell'art. 2359-*bis* del Codice civile.

6.4 Durata per la quale si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere agli acquisti in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente e delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

6.5 Corrispettivo minimo e massimo

Gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("**MAR**"), dall'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 1052/2016 o altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione. In particolare, il predetto articolo prevede che l'emittente non acquisti azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**MTA**").

La disposizione di azioni proprie, qualora sia realizzata mediante operazioni in denaro, non potrà essere effettuata a un prezzo inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo sul MTA nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Detto parametro è ritenuto adeguato per individuare l'intervallo di valori entro il quale la vendita è di interesse per la Società.

6.6 Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti, dall'art. 5 MAR e da ogni altra normativa applicabile, nonché dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob, ove applicabili.

In particolare, gli acquisti di azioni proprie dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità operative di cui all'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a), b), c), d) e d-*ter*) del Regolamento Emittenti. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'art. 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Gli atti di disposizione e/o utilizzo potranno essere effettuati, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con le modalità ritenute più opportune nell'interesse della Società e, e in ogni caso nel rispetto della normativa nazionale ed europea e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili.

6.7 Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

La presente richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.



6.8 Altre informazioni

Si ricorda che, in via generale, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106 del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 44-bis del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106 del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (c.d. *whitewash*).

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

* * *

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto propostovi, Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere:

“L'Assemblea ordinaria di COIMA RES SIIQ S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria dell'11 giugno 2020;*
- 2. di autorizzare l'acquisto di azioni ordinarie di COIMA RES SIIQ S.p.A. fino al numero massimo consentito per legge, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera, per una o più delle finalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione.*

Gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis comma 1, lett. a), b), c), d) e d-ter) del Regolamento Emittenti, a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014, dall'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 1052/2016 della Commissione Europea dell'8 marzo 2016 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 132 del TUF, dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le prassi di mercato ammesse dalla Consob, ove applicabili;

- 3. di autorizzare la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nei modi ritenuti*



più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le seguenti modalità alternative:

- *mediante operazioni in denaro; in tal caso, la vendita delle azioni proprie, non potrà essere effettuata ad un prezzo inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul MTA nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
- *mediante operazioni di scambio, permuta, compensazione, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, inclusi gli eventuali programmi di assegnazione gratuita ai soci anche in dividendi. In tal caso, i termini economici dell'operazione saranno in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo COIMA RES;*

fermo restando in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa, anche di rango europeo, e delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili;

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche di rango europeo, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili".

Milano, 12 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Caio Massimo Capuano